



Udine, 1 Marzo 2018

Oggetto: Obbligo di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili; valore probatorio del cedolino paga. Notifiche a mezzo PEC.

Circolare numero 008/2018

In sintesi

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di retribuire i propri dipendenti/collaboratori utilizzando esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili, escluso l'uso del contante, pena pesanti sanzioni amministrative.

La stessa legge ha precisato che la firma fatta sul cedolino paga dal lavoratore non costituisce quietanza di pagamento.

Lo stesso cedolino, però, costituisce prova del credito del lavoratore e, in presenza di mancato pagamento, può essere utilizzato per una richiesta di ingiunzione al datore di lavoro.

Con l'occasione si rammenta che la PEC è un importante strumento di comunicazione da tenere controllato con frequenza.

Approfondimento

La Legge di Bilancio per il 2018 (l. 205/2017) ha introdotto, con l'art. 1 commi 910-914, una importante serie di novità riguardanti le modalità di pagamento dei lavoratori e dei collaboratori: la tracciabilità del pagamento e il valore probatorio del cedolino paga firmato dal lavoratore.

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili: dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro subordinato, i committenti di collaboratori continuativi coordinati (co.co.co.) e le cooperative (anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati in qualsiasi forma con i loro soci) avranno il divieto di pagare i propri dipendenti/collaboratori/soci con denaro contante; dovranno, invece, utilizzare, tramite banca o ufficio postale, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'obbligo si estende anche al pagamento di eventuali anticipi e la sua violazione comporta una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

La nuova disciplina non si applica ai datori di lavoro domestico e alle pubbliche amministrazioni.

Prova dell'avvenuto pagamento: la nuova normativa precisa anche che *"La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione"*. Ciò significa, necessariamente, che la firma del dipendente sul cedolino non potrà costituire prova di aver corrisposto lo stipendio.

La sottoscrizione tuttavia, potrà essere considerata prova della consegna del cedolino, che si ricorda essere obbligatoria e la cui violazione comporta una sanzione amministrativa che, in base ai mesi e al numero dei lavoratori coinvolti, varia da 150,00 a 7.200,00 euro.

Obbligo di consegna del cedolino paga e valore probatorio del documento: si coglie l'occasione per rammentare che la legge prevede l'obbligo di consegna della busta paga solo all'atto del pagamento della retribuzione.



Se il lavoratore riceve il cedolino paga ma non il dovuto, prefigurandosi quindi un caso di morosità, lo stesso potrà usare il documento ricevuto come prova del suo credito ed ottenere dal giudice del lavoro un decreto ingiuntivo con il quale iniziare l'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Notificazioni e comunicazioni con la posta elettronica certificata (PEC)

La posta elettronica certificata, comunemente nota come PEC, è uno strumento obbligatorio ormai da anni per imprese e professionisti ed è lo strumento che viene normalmente utilizzato nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Essa funziona similmente alle raccomandate con avviso di ricevimento: per ogni messaggio spedito il mittente ne riceve due,

- il primo che attesta la presa in carico dal proprio gestore di posta (una sorta di ricevuta di spedizione) e
- il secondo, da parte del gestore di PEC del destinatario, che conferma l'avvenuta consegna (o la mancata possibilità di recapitare il messaggio).

La normativa prevede che il messaggio è da considerarsi ricevuto dal destinatario quando esso è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica certificata, non quando viene effettivamente aperto e letto.

Quanto sopra è particolarmente rilevante per le che richiedono una risposta entro termini perentori ravvicinati (es. richieste di chiarimenti da parte di uffici amministrativi nell'ambito di una istruttoria per l'erogazione di contributi): il termine di scadenza inizierà a decorrere da subito (dal deposito in casella PEC), rimanendo irrilevante il momento in cui l'email viene effettivamente letta dal destinatario.

Considerato che la PEC costituisce ormai il normale mezzo di comunicazione, in particolare per la Pubblica Amministrazione ma anche per i rapporti tra privati (pignoramenti, cessioni, vertenze ecc.), è indispensabile che la propria casella PEC sia funzionante, che non risulti "piena" e che venga controllata quotidianamente.

Si ritiene opportuno segnalare che alcune delle prime sentenze riguardanti la mancata avvenuta notifica per causa di casella PEC "piena" hanno dato ragione al mittente notificatore, imputando al destinatario di aver omesso di controllare la capienza residua della casella, non avendo fatto così un uso diligente del proprio account di posta elettronica certificata.